



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

\*\*\*\*\*

### ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2019

**OGGETTO: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED UTILIZZO DEI SACCHETTI, DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO (PIATTI, BICCHIERI E POSATE) NON BIODEGRADABILI NUOVA DATA DI ESECUTIVITA'**

#### IL SINDACO

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n° 11/2019 che prevede il divieto di commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti, dei contenitori e delle stoviglie monouso (piatti, bicchieri e posate) non biodegradabili, a partire dalla data del 17/06/2019;

**Considerate** le richieste pervenute dagli esercenti, dalle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande che operano sul territorio isolano, che lamentano la giacenza presso i loro magazzini di scorte di contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile;

**Ritenuto** di dover procedere a consentire agli esercenti che ne hanno fatto richiesta lo smaltimento delle residue scorte di contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile giacenti nei loro magazzini;

**Visto** l'Art .50 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;

#### ORDINA

Che l'esecutività dell'Ordinanza Sindacale n°11/2019 sia prorogata inderogabilmente alla data del 01/07/2019.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio;
- venga pubblicizzata su tutti i siti social on line a disposizione del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione on line o attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa, in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;

### **AVVERTE**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **AVVISA**

Che avverso il presente atto a norma dell'art.3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di Pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971 ) n. 1199 ) entro 120 (centoventi) giorni.

La presente ordinanza è trasmessa per la parte di propria competenza a :

Ufficio Tecnico del Comune di Carloforte;

Polizia Municipale del Comune di Carloforte;

Comando Stazione dei Carabinieri di Carloforte;

Prefettura di Cagliari;

Questura di Cagliari;

### **DEMANDA**

Agli agenti della P.L. il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza

Lì, 12/06/2019

**IL SINDACO**  
**PUGGIONI SALVATORE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)